



**Tribunale Ordinario di Como**  
*Sezione Esecuzioni Immobiliari di Como*

**IL G.E., dott. Alessandro Petronzi,**

sciolta la riserva che precede, letti gli atti e i verbali di causa,

osservato che il creditore fondiario ha formulato contestazioni al progetto di distribuzione delle somme depositato dal Delegato alla vendita, evidenziando in particolare la erroneità del progetto sia perché non aveva riconosciuto la distrazione delle spese legali in favore del procuratore della banca, e sia soprattutto perché non aveva riconosciuto la operatività del privilegio processuale *ex art. 41 T.U.B.* in favore di stante la pendenza di una procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter L. 3/2012*, cui era stata attribuita la intera somma al netto delle spese riconosciute *ex art. 2770 c.c.* alla stessa e all'altro creditore Unicredit s.p.a.;

ritenuto che il progetto di distribuzione delle somme predisposto dal Delegato sia conforme al dettato normativo:

a) quanto alla prima contestazione, non può accogliersi la richiesta di distrazione delle sole spese legali in favore del procuratore dichiaratori antistatario, atteso che la regola prescritta dall'art. 93 c.p.c. prevede la limitazione della distrazione ai soli provvedimenti che abbiano la natura di "sentenze", ed a condizione che si riscontri gli altri requisiti prescritti dalla norma (dichiarazione del procuratore, anticipazione delle spese);



b) quanto alla seconda contestazione, va osservato che l'art. 41, II co. T.U.B., (che prevede che: “*l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore*”) riserva al creditore titolare di credito fondiario un privilegio processuale limitato al fallimento, e non esteso ad ogni diversa procedura concorsuale (nello stesso senso Tribunale di Modena, 1 giugno 2017; Tribunale di Udine, 12 maggio 2016).

Trattandosi di privilegio processuale, che va ad incidere, parzialmente elidendolo, il diritto di pari trattamento dei creditori, la norma va intesa come di stretta interpretazione, ed insuscettibile di applicazione a fattispecie diverse dalla procedura concorsuale indicata nel testo normativo.

La stessa Suprema Corte ha infatti, con ragionamento simmetrico a quello qui sostenuto, escluso la sussistenza del privilegio fondiario nell'ambito della procedura concorsuale del concordato preventivo (*ex pluribus*, Cass. n. 11879/1991; Cass. 2922/2998).

**P.Q.M.**

Dispone la approvazione del progetto di distribuzione delle somme predisposto dal Delegato, ordinando il pagamento delle singole quote.

Si comunichi, anche al Delegato.

Como, lì 23/05/2019

Il G.E.

*Dott. Alessandro Petronzi*

